



Bruxelles, 30.7.2015
COM(2015) 374 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sull'attuazione del regolamento (CE) n. 862/2007 relativo alle statistiche comunitarie in
materia di migrazione e di protezione internazionale**

(Text with EEA relevance)

1. INTRODUZIONE

L'obiettivo principale del regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale¹ (di seguito denominato anche "il regolamento") è la rilevazione di dati e la compilazione di statistiche europee in materia di migrazione e di protezione internazionale.

La presente relazione segue la prima, adottata dalla Commissione nel settembre 2012², a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 862/2007.

In particolare, l'articolo 12 di tale regolamento sancisce che "*[e]ntro il 20 agosto 2012 e, successivamente, ogni tre anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in merito alle statistiche compilate a norma del presente regolamento e alla loro qualità.*"

La presente relazione documenta i progressi compiuti dagli Stati membri, insieme con la Commissione (Eurostat), nell'attuazione del suddetto regolamento in seguito alla prima relazione.

2. STATISTICHE CUI SI APPLICA IL REGOLAMENTO

Il regolamento (CE) n. 862/2007 riguarda la compilazione di statistiche europee in materia di migrazione e di protezione internazionale (asilo). I principali settori statistici disciplinati dal regolamento sono:

- flussi migratori internazionali disaggregati per gruppi di cittadinanze, gruppi di paesi di nascita, gruppi di paesi di precedente dimora abituale e gruppi di paesi di successiva dimora abituale e per età e sesso; stock di popolazione disaggregati per gruppi di cittadinanze e gruppi di paesi di nascita e per età e sesso, nonché acquisizione della cittadinanza disaggregata per paese della precedente cittadinanza (articolo 3);
- domande di asilo, decisioni di primo grado e in appello di riconoscimento o di revoca di diverse forme di status di protezione internazionale, domande di asilo presentate da minori non accompagnati, disaggregate per cittadinanza, e statistiche sull'attuazione del regolamento Dublino III³ da parte degli Stati membri (articolo 4);
- cittadini di paesi terzi cui è stato rifiutato l'ingresso nel territorio dello Stato membro alla frontiera esterna e cittadini di paesi terzi rintracciati in posizione irregolare ai sensi della normativa nazionale in materia di immigrazione, disaggregati per cittadinanza (articolo 5);
- permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi disaggregati per cittadinanza, durata della validità del permesso e motivo (categoria di immigrazione) del rilascio del permesso (articolo 6);

¹ GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23.

² COM(2012) 528 final.

³ GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.

- cittadini di paesi terzi oggetto di un'ordinanza che li obbliga a lasciare il territorio dello Stato membro ai sensi della normativa in materia di immigrazione e cittadini di paesi terzi che hanno effettivamente lasciato il territorio dello Stato membro in forza di una tale ordinanza, disaggregati per cittadinanza (articolo 7).

Nel quadro del processo di attuazione la Commissione ha continuato a sviluppare e a mantenere una stretta cooperazione con le diverse autorità nazionali coinvolte nella produzione e nella trasmissione dei dati a norma del regolamento. Le statistiche sui flussi migratori e sugli stock di popolazione sono di norma fornite alla Commissione (Eurostat) dagli istituti nazionali di statistica (INS). Le statistiche sui permessi di soggiorno e in materia di asilo sono generalmente fornite direttamente dai ministeri dell'Interno o dai servizi di immigrazione. Le statistiche in materia di controlli alle frontiere e di allontanamento dei migranti clandestini possono essere fornite dai ministeri dell'Interno, dai servizi di immigrazione o delle autorità di polizia.

Le caratteristiche principali di tali statistiche sono riassunte nella tabella 1 a seguire.

Tabella 1: principali caratteristiche delle statistiche trasmesse ai sensi del regolamento (CE) n. 862/2007

	Articolo 3 Flussi migratori, stock di popolazione, acquisizione della cittadinanza	Articolo 4 Asilo	Articoli 5 e 7 Applicazione della normativa in materia di immigrazione	Articolo 6 Permessi di soggiorno
Copertura geografica	36 paesi (32 paesi UE/EFTA)	32 paesi UE/EFTA	32 paesi UE/EFTA	32 paesi UE/EFTA
Primo anno di raccolta dei dati	2008	2008	2008	2008
Frequenza	Annuale	Mensile/trimestrale/annuale	Annuale	Annuale
Termine per la trasmissione dei dati	12 mesi dalla fine dell'anno di riferimento	2 mesi dopo il periodo di riferimento (PR) per i dati mensili/trimestrali 3 mesi dopo il PR per i dati annuali	3 mesi dalla fine dell'anno di riferimento	6 mesi dalla fine dell'anno di riferimento
Fornitori dei dati	Istituti nazionali di statistica	Ministeri dell'Interno (o relativi servizi all'immigrazione)	Ministeri dell'Interno, servizi all'immigrazione	Ministeri dell'Interno (o relativi servizi all'immigrazione)

			e o polizia di frontiera)
--	--	--	-----------------------------	---

3. ALTRA LEGISLAZIONE PERTINENTE

Dal 2012 sono entrati in vigore due nuovi atti giuridici nel settore delle statistiche demografiche, pertinenti ai fini dell'elaborazione delle statistiche sui flussi migratori internazionali e sugli stock di popolazione disaggregati per gruppi di cittadinanze e gruppi di paesi di nascita ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 862/2007, in particolare per quanto riguarda la coerenza delle serie di statistiche richieste:

1. il regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo alle statistiche demografiche europee⁴;
2. il regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo alle statistiche demografiche europee per quanto riguarda le disaggregazioni, i termini di trasmissione e le revisioni di dati⁵.

Sono inoltre entrati in vigore altri atti legislativi nel settore della migrazione legale, pertinenti ai fini dell'elaborazione delle statistiche sui permessi di soggiorno ai sensi dell'articolo 6 del regolamento e che sono stati integrati nella presente raccolta dei dati (o lo saranno nel prossimo futuro):

1. la direttiva 2009/50/CE del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati⁶ (la raccolta dei dati è iniziata nel 2013 per l'anno di riferimento 2012);
2. la direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro⁷ (la raccolta dei dati è iniziata nel 2014 per l'anno di riferimento 2013);
3. la direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali⁸ (la raccolta dei dati inizierà nel 2018 per l'anno di riferimento 2017);

⁴ GU L 330 del 10.12.2013, pag. 39.

⁵ GU L 65 del 5.3.2014, pag. 10.

⁶ GU L 155 del 18.6.2009, pag. 17.

⁷ GU L 343 del 23.12.2011, pag. 1.

⁸ GU L 94 del 28.3.2014, pag. 375.

4. la direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari⁹ (la raccolta dei dati inizierà nel 2018 per l'anno di riferimento 2017).

Con l'adesione della Croazia nel luglio 2013 il regolamento (CE) n. 862/2007 è diventato obbligatorio per il nuovo Stato membro e tutti i riferimenti agli aggregati richiesti sono stati implicitamente estesi all'UE-28.

Data la diversa base giuridica, le statistiche trasmesse nel quadro dei recenti atti giuridici summenzionati non sono incluse nella valutazione della qualità di cui in appresso e saranno oggetto di specifiche relazioni di valutazione, come prescritto negli atti stessi.

4. PROGRESSI GENERALI SUCCESSIVI ALLA RELAZIONE DEL 2012

In seguito alla relazione del 2012 la disponibilità e la completezza dei dati sono notevolmente migliorate in tutte le raccolte. Sono stati osservati miglioramenti generali della qualità dei dati che ne hanno determinato una maggiore esattezza, coerenza e comparabilità. Gli Stati membri hanno apportato miglioramenti alle fonti di dati e agli strumenti statistici utilizzati per la preparazione dei dati, i quali hanno determinato una maggiore esattezza, copertura e tempestività nella trasmissione dei dati alla Commissione.

Grazie alla maggiore qualità dei dati e alla loro trasmissione sempre più puntuale da parte degli Stati membri la Commissione ha potuto ridurre i tempi necessari per la diffusione dei dati, pubblicandoli in modo più tempestivo e rendendoli più accessibili per gli utilizzatori.

A partire dall'anno di riferimento 2013 la raccolta dei dati relativi al settore statistico di cui all'articolo 3 è stata inoltre fusa con quella dei dati prescritti dal regolamento (UE) n. 1260/2013, al fine di rendere coerenti le diverse disaggregazioni di popolazione e, nella misura del possibile, gli equilibri demografici tra popolazione, eventi di stato civile e flussi migratori. Sono state fuse anche le informazioni relative ai metadati di compilazione obbligatoria per gli Stati membri.

Nel settore delle statistiche raccolte a norma degli articoli da 4 a 7, la cooperazione statistica all'interno della Commissione, con altri organi dell'UE e con gli Stati membri ha portato alla modifica degli orientamenti relativi ai dati raccolti a norma del regolamento¹⁰. I miglioramenti metodologici hanno determinato una maggiore chiarezza delle definizioni e dei concetti statistici. I recenti sviluppi legislativi nel settore della migrazione e dell'asilo sono stati integrati in una guida metodologica per le raccolte dei dati in materia di asilo e di permessi di soggiorno.

⁹ GU L 157 del 27.5.2014, pag. 1.

¹⁰ Revisioni degli "Orientamenti tecnici per la raccolta dei dati di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 862/2007; statistiche sulla protezione internazionale" e degli "Orientamenti tecnici per la raccolta dei dati di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 862/2007; statistiche sui permessi di soggiorno" nel 2014; revisione degli "Orientamenti tecnici per la raccolta dei dati di cui agli articoli 5 e 7 del regolamento (CE) n. 862/2007; statistiche sull'applicazione della normativa in materia di immigrazione" nel 2014 e revisione degli "Orientamenti tecnici per la raccolta dei dati di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 862/2007; statistiche correlate al sistema Dublino" nel 2015.

I miglioramenti tecnici messi a punto dalla Commissione garantiscono una maggiore efficienza nella convalida e nel trattamento dei dati, mentre la raccolta di informazioni esaurienti sulla qualità consente una valutazione completa della qualità dei dati in entrata. Ove necessario sono stati presi provvedimenti in caso di non conformità (lettere amministrative) per garantire il necessario livello di osservanza dei requisiti.

5. QUALITÀ DELLE STATISTICHE PRODOTTE

5.1. Pertinenza

Nella Commissione, il principale utilizzatore delle statistiche sulla migrazione e l'asilo è la DG Migrazione e affari interni. Queste statistiche sono tuttavia spesso utilizzate anche da altri servizi della Commissione, in particolare dalla DG Occupazione, affari sociali e inclusione e dalla DG Giustizia e consumatori.

Un uso importante di queste statistiche è stato fatto nell'ambito della ripartizione annuale a ciascuno Stato membro della dotazione di bilancio relativa ai Fondi "*Solidarietà e gestione dei flussi migratori*". In seguito alla relazione del 2012 la struttura di tali Fondi è stata riveduta e ha attualmente una nuova base giuridica: il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), istituito a norma del regolamento (UE) n. 516/2014¹¹, e il Fondo Sicurezza interna (ISF), istituito a norma del regolamento (UE) n. 515/2014¹², istituiti per il periodo 2014-20. Per via della modalità di finanziamento pluriennale prevista da questi nuovi Fondi, i dati non sono più trasmessi annualmente. Gli stanziamenti sono stati calcolati in base alle statistiche fornite in precedenza, ad eccezione dell'ISF per il quale è prevista una revisione intermedia.

Le statistiche in materia di migrazione e di protezione internazionale sono utilizzate dalla Commissione per la redazione di relazioni periodiche, proposte politiche, relazioni di attuazione previste da atti di base e per l'analisi delle politiche. La relazione annuale sull'immigrazione e l'asilo¹³ della rete europea sulle migrazioni fornisce ad esempio un riepilogo fattuale dei principali sviluppi in materia di migrazione e di protezione internazionale, sia a livello dell'UE sia a livello nazionale. Le statistiche europee sui flussi migratori e sugli stock di popolazione disaggregati per paese di nascita e cittadinanza sono importanti ai fini di pubblicazioni quali il

¹¹ Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio ([GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168](#)).

¹² Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE ([GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143](#)).

¹³ [Annual Report on Immigration and Asylum 2014: A Synthesis of Annual Policy Report 2014 submitted by EU Member States and Norway](#) della rete europea sulle migrazioni (REM), con relativo [allegato statistico](#) (in inglese).

supplemento speciale sulle tendenze demografiche dell'*EU Employment and Social Situation Quarterly Review* (rivista trimestrale dell'UE sull'occupazione e la situazione sociale)¹⁴.

La rete europea sulle migrazioni (REM)¹⁵ continua ad essere uno dei principali utilizzatori delle statistiche di Eurostat in materia di migrazione e di protezione internazionale ai fini dell'elaborazione delle sue relazioni statistiche ed analitiche annuali nazionali e a livello dell'UE.

In seguito alla relazione del 2012 le statistiche europee sono state utilizzate sempre di più a sostegno delle attività delle agenzie dell'Unione europea che si occupano di migrazione, quali l'Agenzia per la gestione delle frontiere esterne (FRONTEX) e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO). Eurostat collabora da vicino con tali agenzie nello sviluppo delle raccolte di dati e della relativa metodologia statistica.

Le statistiche elaborate a norma del regolamento sono sistematicamente utilizzate dalle amministrazioni nazionali, dalle organizzazioni internazionali, da ricercatori universitari e da gruppi della società civile che si occupano di un'ampia gamma di temi, compresi l'integrazione degli immigrati, lo sviluppo e il monitoraggio delle procedure nazionali in materia di asilo e immigrazione e la proiezione della popolazione e della forza lavoro future.

5.2. Esattezza

In seguito alla relazione del 2012 è stato osservato un notevole miglioramento nell'esattezza dei dati trasmessi dagli Stati membri. La diffusa riorganizzazione dei sistemi amministrativi relativi all'asilo e al controllo dell'immigrazione e alla registrazione della popolazione ha avuto un impatto molto positivo sull'esattezza dei dati statistici, in particolare nel settore delle statistiche di cui agli articoli da 4 a 7 del regolamento. Gli Stati membri continuano ad adottare sistemi amministrativi più integrati e globali che utilizzano tecnologie dell'informazione e metodi di comunicazione moderni. I nuovi sistemi rispondono meglio alle prescrizioni metodologiche e tecniche di Eurostat per le raccolte dei dati. Gli Stati membri hanno informato Eurostat dei cambiamenti dei sistemi amministrativi in atto, si sono avvalsi della sua consulenza e hanno chiesto conferma in merito alla futura conformità dei dati alle prescrizioni del regolamento.

Eurostat raccoglie metadati, in particolare informazioni relative all'esattezza dei dati, che illustrano, tra le altre cose, le fonti di dati e le procedure, gli eventuali processi di stima o di modellizzazione applicati ai dati e i loro possibili effetti sul grado di conformità alle definizioni del regolamento. Eurostat ha inoltre messo a punto questionari speciali sulla qualità volti a raccogliere informazioni più specifiche circa la qualità dei dati.

In seguito alla relazione del 2012 la quantità di dati mancanti o incompleti si è notevolmente ridotta. Alcune autorità nazionali hanno migliorato le pratiche per garantire che i dati necessari vengano raccolti nel corso delle procedure amministrative in materia di immigrazione e hanno potenziato i sistemi informatici che semplificano l'ottenimento di tali dati a fini statistici.

¹⁴ <http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5775829/KE-BH-13-0S2-EN.PDF>

¹⁵ http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/index_en.htm.

Nonostante alcuni miglioramenti, nel settore statistico di cui all'articolo 3 sussistono ancora problemi di inesattezza, in particolare di sottocopertura (persone che non registrano la propria residenza) e di sovracopertura (persone che non cancellano la propria iscrizione poiché spesso non esiste alcun obbligo o incentivo a farlo).

Per quanto riguarda le statistiche in materia di asilo, le difficoltà iniziali legate alla mancata o alla limitata disponibilità in alcuni Stati membri di informazioni sull'età e sul sesso tratti dagli archivi amministrativi sono state risolte e i dati sono ora completi. Alcune lacune riconducibili ai primi anni di raccolta dei dati a norma del regolamento perdurano, anche per quanto riguarda le statistiche sui permessi di soggiorno, e a causa di vincoli tecnici non potranno essere colmate. Per quanto riguarda le statistiche di cui all'articolo 4, paragrafo 4, (statistiche correlate al sistema Dublino) permangono problemi di inesattezza specifici dovuti alle differenze nelle pratiche e nella segnalazione dei tempi di latenza in uso tra gli Stati membri, che inficiano la coerenza dei dati relativi alle richieste di trasferimento in entrata e in uscita.

5.3. Tempestività e puntualità

Secondo il tipo di dati, il termine di trasmissione è compreso tra 2 e 12 mesi dopo la data di riferimento o dalla fine del periodo di riferimento.

In seguito alla relazione del 2012 è stato osservato un notevole miglioramento nella puntualità di trasmissione dei dati. Alla trasmissione tempestiva dei dati hanno contribuito l'introduzione di procedure di estrazione automatizzata a livello nazionale e il monitoraggio regolare della conformità da parte di Eurostat. Permangono alcuni problemi isolati e non ricorrenti (dovuti ad esempio al cambio di personale o a interruzioni causate da modifiche dei sistemi informatici).

La trasmissione più tempestiva e più completa di dati a norma del regolamento, a sua volta, ha aiutato Eurostat a migliorare la tempestività del trattamento e della diffusione dei dati. Il ritardo tra il ricevimento dei dati e la pubblicazione dei dati convalidati nel sito web di divulgazione pubblica di Eurostat è diminuito in modo significativo in seguito alla relazione del 2012. La progressiva introduzione di procedure di convalida interna automatizzata con segnalazione degli errori ai fornitori nazionali di dati ha ulteriormente ridotto i tempi di elaborazione.

5.4. Accessibilità

I dati (e i metadati) sulla migrazione per tutti e quattro gli ambiti (flussi migratori, stock di popolazione, acquisizione della cittadinanza; asilo; applicazione della normativa in materia di immigrazione; permessi di soggiorno) sono disponibili gratuitamente sul sito di Eurostat alle voci "*Popolazione (demografia, migrazione e proiezioni)*"¹⁶ e "*Asilo e gestione della migrazione*"¹⁷ (in inglese). I dati sono inseriti in raccolte quali l'annuario Eurostat¹⁸ nonché in pubblicazioni

¹⁶ <http://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-projections/statistics-illustrated>.

¹⁷ <http://ec.europa.eu/eurostat/web/asylum-and-managed-migration/statistics-illustrated>.

¹⁸ http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_in_figures_-_Eurostat_yearbook.

dettagliate che trattano di temi specifici attinenti alla migrazione¹⁹. In seguito alla relazione del 2012 Eurostat ha promosso l'uso degli articoli della rubrica "*Statistics Explained*" fornendo maggiori informazioni sulle statistiche, le tendenze e la loro interpretazione. Tali articoli sono redatti e regolarmente aggiornati per tutti i dati raccolti a norma del regolamento²⁰.

La sezione del sito web di Eurostat relativa alla popolazione comprende statistiche a norma del regolamento e registra un numero crescente di utenti (negli ultimi tre anni è passata da 50 000 a 60 000 visualizzazioni al mese e dal 5,7% al 7,2% delle visualizzazioni dell'intero sito web di Eurostat), posizionandosi come seconda sezione più visitata di Eurostat.

5.5. Comparabilità e coerenza

5.5.1. Definizioni

In seguito alla relazione del 2012 l'utilizzo di definizioni armonizzate per tutte le raccolte di dati a norma del regolamento ha notevolmente migliorato la comparabilità dei dati.

I problemi legati all'applicazione rigorosa delle definizioni sono stati più difficili da risolvere per quanto riguarda le statistiche sulla migrazione e sull'acquisizione della cittadinanza di cui all'articolo 3 del regolamento. È relativamente a questi dati che sussistono le maggiori disparità tra i sistemi nazionali a causa della varietà di fonti di dati utilizzate. Nonostante gli sforzi in corso alcuni paesi non sono stati in grado di applicare il criterio dei 12 mesi per definire i flussi migratori in entrata e in uscita, spesso perché la definizione statistica nazionale di migrazione è basata su criteri permanenti per i cittadini nazionali o su criteri semestrali per alcune cittadinanze SEE (Accordo nordico). Quattro paesi non sono stati in grado di applicare il criterio di dimora nel paese ai fini dell'acquisizione della cittadinanza, in quanto prevedeva concessioni della cittadinanza a persone non aventi dimora o residenza permanente nel paese.

Le statistiche di cui all'articolo 3 hanno raggiunto una maggiore coerenza e comparabilità con le raccolte dei dati demografici dopo aver concordato con gli Stati membri definizioni e disaggregazioni comuni per età e la definizione degli aggregati UE in caso di allargamento, come è avvenuto nel 2013 con l'adesione della Croazia²¹.

Le definizioni, i metodi e le fonti di dati hanno registrato miglioramenti grazie al censimento della popolazione e delle abitazioni dell'UE del 2011, un contributo utile se associato all'uso di dati statistici speculari. La difficoltà specifica relativa all'uso del solo concetto d'iscrizione permanente del soggiorno, non vincolato a criteri temporali, influisce tuttavia sulla comparabilità dei dati.

¹⁹ Ad esempio, si vedano le pubblicazioni di Eurostat Data in Focus quali: *Asylum applicants and first instance decisions on asylum applications: Third quarter 2014 - Issue number 15/2014* (in inglese) <http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-data-in-focus/-/KS-QA-14-015>.

²⁰ <http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population>.

²¹ Per esempio, la definizione dell'aggregato UE per le modifiche del 2013 se si fa riferimento all'aggregato all'inizio del 2013 (che era ancora UE-27) o alla fine del 2013 (che era UE-28).

Ai fini della raccolta dei dati di cui agli articoli da 4 a 7 sono stati attuati nuovi orientamenti metodologici che costituiscono una guida più precisa e chiara all'applicazione delle definizioni e dei concetti relativi alle raccolte dei dati sull'asilo, sui permessi di soggiorno e sull'applicazione della normativa in materia di immigrazione e che integrano anche gli ultimi sviluppi legislativi. Ad esempio, la nuova serie di rifusioni in materia di asilo adottata tra il 2011 e il 2013²² ha trovato riscontro nella revisione degli orientamenti metodologici per le raccolte dei dati di cui all'articolo 4.

5.5.2. *Fonti di dati*

In seguito alla relazione del 2012 relativa all'articolo 3 i paesi hanno migliorato la qualità delle statistiche trasmesse a Eurostat integrando altre fonti di dati (registri sanitari e fiscali, censimento 2011), in particolare i flussi speculari registrati dai paesi partner, al fine di correggere gli errori di copertura dovuti alla mancata propensione all'iscrizione e alla cancellazione anagrafica, con conseguente sottovalutazione dei flussi migratori in uscita e doppio conteggio di una parte degli stock di popolazione. Questa attività è stata monitorata da Eurostat mediante scambi approfonditi con gli istituti nazionali di statistica e agevolando lo scambio di dati tra paesi.

La Commissione (Eurostat) è stata informata dai fornitori nazionali di dati a proposito di miglioramenti e riorganizzazioni dei registri amministrativi in materia di asilo, permessi di soggiorno e applicazione della normativa in materia di immigrazione, diretti in primo luogo all'ammodernamento dei registri, anche ai fini di una maggiore conformità ai requisiti metodologici e tecnici in materia di raccolta dei dati a norma del regolamento. In alcuni Stati membri questi adeguamenti tecnici hanno comportato interruzioni nella fornitura di dati. Tali interruzioni hanno luogo previa notifica a Eurostat e possono determinare miglioramenti della qualità dei dati.

5.5.3. *Coerenza*

Laddove i raffronti sono possibili, i risultati indicano un grado elevato di coerenza con i dati raccolti e pubblicati in altri esercizi e da altri organismi nazionali e internazionali. Eurostat collabora da vicino con EASO e FRONTEX per garantire la piena coerenza tra i dati raccolti da queste due agenzie dell'UE. Eventuali differenze tra i dati forniti a Eurostat e le statistiche pubblicate dalle autorità nazionali si possono spiegare con differenze nelle definizioni, laddove gli Stati membri hanno scelto di mantenere definizioni diverse nelle statistiche pubblicate a

²²Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9); regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31); direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60); direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 96).

livello nazionale. Il regolamento (UE) n. 1260/2013 impone agli Stati membri di assicurarsi che i dati sulla popolazione siano coerenti con quelli richiesti dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 862/2007.

5.6. Misure intese a migliorare la qualità

La Commissione continua a intraprendere misure di monitoraggio dei casi di non conformità al regolamento. In alcuni casi i dati forniti da un paese erano incompleti, di scarsa qualità oppure non erano stati trasmessi entro i termini legalmente previsti. Le suddette misure sono adottate nel quadro del consueto esercizio annuale di monitoraggio della conformità di Eurostat.

In seguito alla relazione del 2012 tali azioni hanno mostrato progressi molto significativi da parte degli Stati membri in termini di completezza, qualità dei dati e tempestività di trasmissione, come può essere dimostrato dalla diminuzione del numero di lettere amministrative di non conformità indirizzate alle autorità statistiche nazionali (tabella 2).

Tabella 2: riepilogo del numero di Stati membri destinatari di lettere di non conformità nel quadro dell'esercizio di monitoraggio della conformità

	Articolo 3 Flussi migratori, stock di popolazione, acquisizione della cittadinanza	Articolo 4 Asilo	Articoli 5 e 7 Applicazione della normativa in materia di immigrazione	Articolo 6 Permessi di soggiorno
2011	6	5	3	5
2012	0	1	0	1
2013	2	1	0	3
2014	1	1	0	0

Per far fronte alla necessità di valutare in modo più efficace la qualità dei dati, il trattamento dei dati è stato arricchito di un nuovo strumento generale di convalida. Questo strumento automatizzato è messo anche a disposizione dei fornitori nazionali di dati e le verifiche si basano su serie di norme di convalida concordate tra Eurostat e gli Stati membri.

Per un'ulteriore valutazione della qualità dei dati in entrata, Eurostat ha avviato un lavoro di raccolta di metadati e di informazioni relative alla qualità più esaurienti. In base alle norme di qualità del sistema statistico europeo, dal 2014 sono stati elaborati questionari settoriali sulla qualità per quanto riguarda le statistiche sull'asilo, i permessi di soggiorno e l'applicazione della normativa. Le relazioni nazionali sulla qualità saranno utilizzate per i controlli di qualità, la valutazione e i miglioramenti e saranno rese accessibili al pubblico.

A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1260/2013, gli Stati membri effettuano studi di fattibilità sull'utilizzo della definizione di "dimora abituale" per la popolazione. Tali studi comprendono l'analisi delle fonti di dati attuali e potenziali, il trattamento dei dati e la possibilità di stimare le statistiche necessarie, e sono volti principalmente a migliorare la comparabilità dei concetti e delle definizioni e, di conseguenza, la qualità e la comparabilità dei dati. Essi saranno utilizzati nella relazione sul regolamento (UE) n. 1260/2013 che la Commissione dovrà elaborare entro la fine del 2018. I risultati dei suddetti studi di fattibilità e della relazione possono avere ripercussioni sulle statistiche demografiche europee e di conseguenza sulla coerenza con i dati forniti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 862/2007.

6. CONCLUSIONI

Il regolamento (CE) n. 862/2007 ha apportato notevoli miglioramenti alle statistiche europee in materia di migrazione e di protezione internazionale, ai quali ha fatto seguito un ulteriore miglioramento in termini di disponibilità, completezza e qualità dei dati e tempestività di trasmissione dopo la relazione del 2012. Le raccolte dei dati a norma del regolamento sono andate incontro a ulteriori sviluppi metodologici e tecnici che hanno determinato orientamenti più chiari per gli Stati membri. La qualità dei dati in entrata ai sensi del regolamento ha tratto beneficio anche dall'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1260/2013 e relative disposizioni di attuazione, nonché dal censimento del 2011. È opportuno continuare a perseguire il miglioramento della qualità anche in futuro, specie per raggiungere maggiori puntualità ed esattezza e per affrontare le difficoltà legate alla sottocopertura e alla sovracopertura.

Vi è stato un incremento corrispondente dell'utilizzo di tutte queste statistiche da parte di organi ufficiali a livello europeo e nazionale, di organismi non governativi e dei cittadini.

I dati richiesti a norma del regolamento dovrebbero riflettere le esigenze mutevoli degli utilizzatori, tenendo conto della capacità dei fornitori di dati. Ciò potrebbe condurre a future proposte di modifica del regolamento al fine di aggiungere nuove categorie di dati o disaggregazioni specifiche e/o di eliminare requisiti relativi ai dati, se considerati meno utili. La Commissione ha individuato nuove lacune a livello di dati e le ha affrontate ricorrendo a metodi di rilevazione alternativi quali gli accordi informali (ad esempio la raccolta di dati sui richiedenti asilo per la prima volta, sul tipo di rimpatrio dei migranti irregolari e sui permessi di soggiorno disaggregati per età e sesso e incrociati con altre disaggregazioni). Altre lacune individuate, come la disaggregazione dei dati demografici di cui all'articolo 3 per singolo paese di cittadinanza oppure i flussi migratori in entrata e in uscita per singolo paese di precedente e di successiva dimora abituale, non possono essere risolte nel quadro di accordi volontari.

A lungo termine è probabile che la riorganizzazione delle statistiche legate ai censimenti europei dopo il 2021, con un eventuale passaggio a statistiche più frequenti (cadenza annuale), determini una maggiore disponibilità di dati su diversi aspetti connessi alla migrazione. Ciò dovrebbe contribuire inoltre a soddisfare le esigenze mutevoli ed emergenti di statistiche migratorie.

Nel quadro del progetto REFIT (programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione della Commissione europea), la Commissione sarà tenuta a intraprendere azioni volte a rendere la legislazione dell'UE più semplice e a ridurre i costi della regolamentazione, contribuendo così a delineare un contesto normativo chiaro, stabile e prevedibile a sostegno della crescita e dell'occupazione. Nella legislazione esistente in materia di popolazione e migrazione (ad esempio in materia di statistiche sui permessi di soggiorno) sono già state individuate alcune sovrapposizioni relative alla segnalazione statistica che potrebbero essere risolte mediante una semplificazione normativa.